

## Nuovi contribuenti



## Osservazioni preliminari

Espressioni che possono indicare una forma femminile o maschile non verranno in seguito distinte nella presente pubblicazione ma saranno utilizzate nell'una o nell'altra forma e sono considerate equivalenti.

## Abbreviazioni

AF	Aliquota/e forfetaria/e
AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AFD	Amministrazione federale delle dogane
art.	articolo
AS	Aliquota/e saldo
CHF	Franchi svizzeri
CO	Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)
cpv.	capoverso
IDI	Numero d'identificazione delle imprese
IVA	Imposta sul valore aggiunto
lett.	lettera
LIVA	Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)
n.	numero
N.IVA	Numero di registro dei contribuenti IVA
N.Rif.	Numero di riferimento del contribuente
OIVA	Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.201)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
UE	Unione europea

### **Aliquote d'imposta valedoli fino al 31 dicembre 2010:**

Aliquota normale 7,6 %; aliquota ridotta 2,4 %; aliquota speciale 3,6 %

### **Aliquote d'imposta valedoli dal 1° gennaio 2011:**

Aliquota normale 8,0 %; aliquota ridotta 2,5 %; aliquota speciale 3,8 %

### **Spiegazioni introduttive concernenti la presente info IVA**

La vostra impresa è stata iscritta nel registro dei contribuenti IVA. Per facilitarvi i primi passi in qualità di contribuente, abbiamo riassunto qui di seguito alcune importanti informazioni. Se avete ulteriori domande non esitate comunque a contattarci. Le persone di contatto e gli orari in cui siamo raggiungibili sono indicati nella presente info IVA.

- ☞ Sul nostro sito internet [www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch) trovate tutte le pubblicazioni IVA con le informazioni dettagliate sui singoli temi e settori, così come i moduli e ulteriori raggugli. Alle cifre 11 e 12 della presente info IVA trovate indirizzi importanti, link e rinvii in merito.
- ☞ Vi invitiamo inoltre ad abbonarvi alle nostre newsletter ([www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch)); sarete così costantemente aggiornati sulle novità.

Le informazioni contenute nella presente info IVA sono considerate come spiegazioni dell'AFC riguardanti la LIVA e l'OIVA.



**Indice delle materie**

1	Il sistema dell'IVA . . . . .	7
2	Numero IVA . . . . .	8
3	Cambiamenti di indirizzo e di ragione sociale . . . . .	9
3.1	Cambiamenti di indirizzo, di nome e di carattere generale . . . . .	9
3.2	Cambiamento della forma giuridica . . . . .	9
4	Che cosa accade dopo l'iscrizione? . . . . .	9
4.1	Rendiconto e pagamento . . . . .	9
4.2	Termine d'inoltro del rendiconto . . . . .	10
4.3	Termine di pagamento . . . . .	10
5	Rendiconto IVA . . . . .	11
5.1	Metodi di rendiconto. . . . .	11
5.1.1	Metodo effettivo (art. 36 LIVA) . . . . .	11
5.1.2	Metodo delle aliquote saldo (art. 37 LIVA e 77-96 OIVA) . . . . .	11
5.1.3	Metodo delle aliquote forfetarie (art. 37 cpv. 5 LIVA e art. 97-100 OIVA) . . . . .	11
5.2	Sistemi di rendiconto. . . . .	12
5.3	Periodo fiscale e periodo di rendiconto . . . . .	13
6	Compilazione del modulo di rendiconto . . . . .	14
6.1	A che cosa occorre prestare particolare attenzione nella compilazione del modulo di rendiconto? . . . . .	14
6.2	Correzioni dei rendiconti inoltrati. . . . .	14
6.3	Metodo effettivo - modulo tipo . . . . .	15
6.4	Metodo delle aliquote saldo - modulo tipo. . . . .	17
6.5	Metodo delle aliquote forfetarie - modulo tipo . . . . .	19
7	Contabilità . . . . .	21
7.1	Generalità sull'obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti secondo il diritto delle obbligazioni . . . . .	21
7.1.1	Contabilità semplificata. . . . .	21
7.2	Conservazione e tenuta dei libri di commercio . . . . .	21
8	Che cosa si dimentica facilmente? . . . . .	22
8.1	Consumo proprio (correzione della deduzione dell'imposta precedente) e quote private . . . . .	22
8.2	Correzioni e/o riduzioni della deduzione dell'imposta precedente in caso di metodo di rendiconto effettivo . . . . .	22
8.3	Sgravio fiscale successivo. . . . .	23

## Info IVA 21

9	Definizioni importanti . . . . .	24
10	Allegato . . . . .	26
11	Come raggiungerci . . . . .	27
12	Gli indirizzi più importanti . . . . .	28

## 1

**Il sistema dell'IVA**

L'IVA è un'imposta generale sul consumo ed è pagata dal consumatore. Essa è riscossa a ogni stadio del processo di produzione, di commercio e del settore delle prestazioni di servizi (**imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero**). La base di calcolo per il calcolo dell'imposta dovuta sulle forniture e prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero è la controprestazione convenuta (fattura) o ricevuta (pagamento). I contribuenti possono, nell'ambito della loro attività imprenditoriale imponibile, dedurre nei loro rendiconti l'imposta che essi hanno versato sui beni e sulle prestazioni di servizi da loro acquistati nonché sui beni importati (**imposta precedente**).

Poiché è imponibile unicamente il consumo realizzato sul territorio svizzero, le prestazioni effettuate all'estero o verso l'estero sono **esenti** dall'imposta.

Le forniture dall'estero soggiacciono all'**imposta sull'importazione** al momento dell'importazione in territorio svizzero. Chi acquista prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero deve versare di regola la cosiddetta imposta sull'acquisto. L'articolo 45 LIVA precisa in quali ulteriori casi è applicabile l'**imposta sull'acquisto**.

**Esempio****Metodo di rendiconto effettivo**

1. *Il falegname contribuente fabbrica un armadio, lo fornisce a un mobilificio contribuente e gli emette la seguente fattura:*

Prezzo di vendita armadio, al netto	CHF	4'629.65
+ 8 % IVA	CHF	370.35
Prezzo di vendita armadio, incl. IVA	CHF	5'000.00

2. *Il mobilificio può, nell'ambito della sua attività imprenditoriale legittimamente la deduzione dell'imposta precedente, dedurre l'imposta fatturata a titolo d'imposta precedente.*

Prezzo d'acquisto totale, incl. IVA	CHF	5'000.00
di cui 8 % IVA (108 %).	CHF	370.35

3. *Il mobilificio vende l'armadio a un privato e gli emette la seguente fattura:*

Prezzo di vendita armadio, al netto	CHF	6'481.50
+ 8 % IVA	CHF	518.50
Prezzo di vendita armadio, incl. IVA	CHF	7'000.00

## Nascita del credito fiscale

		Prezzo di vendita in CHF	Cifra d'affari in CHF	Imposta precedente in CHF	Credito fiscale in CHF
1.	<b>Falegname</b>	5'000.00	370.35	(tralasciata in quest'esempio)	370.35
2.	<b>Mobilificio</b>	7'000.00	518.50	370.35	148.15
3.	<b>Privato (non contribuente)</b>				518.50 (a carico del consumatore finale)



*In relazione all'acquisto e alla vendita dell'armadio, il mobilificio deve versare all'AFC in totale **148.15 franchi**.*

## 2

### Numero IVA

Un numero d'identificazione univoco delle imprese (IDI) è stato introdotto con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, della legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI; RS 431.03). L'IDI, al quale viene aggiunto il complemento IVA, ha sostituito da tale momento la funzione del vecchio numero IVA. Il formato di questo nuovo numero si basa sul prefisso CHE-, su un numero a nove cifre e sul complemento IVA, ossia *CHE-xxx.xxx.xxx IVA*.

Nella presente pubblicazione se si menziona il numero IVA, si tratta sempre del numero con questo nuovo formato.

Il vostro numero IVA figura nella conferma d'iscrizione e va indicato su ogni corrispondenza con noi.

Occorre precisare che pur essendo abbreviati alla stessa maniera in lingua tedesca (UID), il numero d'identificazione delle imprese (in italiano abbreviato IDI) utilizzato in Svizzera non ha nulla a che fare con il numero di identificazione IVA applicato nell'UE.

☞ Ulteriori informazioni sull'IDI sono pubblicate in [www.uid.admin.ch](http://www.uid.admin.ch) o sul nostro sito internet. Le questioni che non riguardano direttamente l'IVA sono di competenza dell'Ufficio federale di statistica ([www.bfs.admin.ch](http://www.bfs.admin.ch)).



### **3 Cambiamenti di indirizzo e di ragione sociale**

#### **3.1 Cambiamenti di indirizzo, di nome e di carattere generale**

I cambiamenti che riguardano l'indirizzo e il nome devono esserci comunicati per **scritto**.

#### **3.2 Cambiamento della forma giuridica**

Il cambiamento della forma giuridica (ad es. trasformazione di un'impresa individuale in una Sagl) comporta di regola un nuovo numero IVA; in simili casi, occorre inoltrare un nuovo questionario per l'esame dell'assoggettamento all'IVA.

### **4 Che cosa accade dopo l'iscrizione?**

#### **4.1 Rendiconto e pagamento**

Vi invieremo il modulo del primo rendiconto IVA a tempo debito mediante posta separata. I corrispondenti moduli tipo per i differenti metodi di rendiconto si trovano alle cifre 6.3–6.5.

La dichiarazione va effettuata sul **modulo originale** inviatovi, poiché sullo stesso figura il **codice a barre** che consente la corretta elaborazione del rendiconto IVA. In caso di smarrimento del modulo originale è possibile ordinarne una copia sul nostro sito. Il rendiconto firmato va inoltrato anche se nel periodo in questione la vostra impresa non realizza alcuna cifra d'affari e non può dedurre imposte precedenti.

L'**importo** da voi calcolato e indicato alla **cifra 500** del modulo di rendiconto IVA dovrà esserci **accreditato** mediante la polizza di versamento allegata (art. 86 cpv. 1 LIVA). Vi rendiamo attenti al fatto che non vi verranno trasmesse fatture inerenti all'ammontare d'imposta dovuto.

Se nel rendiconto figura un'**eccedenza d'imposta precedente** (☞ cifra 510 del rendiconto IVA), tale importo vi verrà di regola rimborsato entro **60 giorni dalla ricezione del rendiconto** (art. 88 LIVA). Se il rimborso avviene dopo tale termine, in linea di principio vi sarà corrisposto un interesse remuneratorio.

## 4.2 Termine d'inoltro del rendiconto

I moduli di rendiconto originali compilati devono essere inoltrati entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di rendiconto. Se non è possibile rispettare il termine, in casi eccezionali l'AFC vi concederà una **proroga**. Le richieste di proroga vanno presentate online sul nostro sito o inviate per posta **prima della scadenza del termine per l'inoltro del rendiconto**. Per potervi identificare con certezza, vi invitiamo ad indicare sempre il vostro numero IVA e il vostro numero di riferimento su qualsiasi corrispondenza. Per eventuali domande relative al rendiconto IVA potete rivolgervi alla vostra persona di contatto, i cui dati sono indicati nei nostri scritti (ad es. sulla conferma d'iscrizione). Le indicazioni generali di contatto sono riportate alla fine della presente info IVA. Per evitare di dover pagare l'interesse moratorio, vi raccomandiamo di versare prima della scadenza (fine del periodo di rendiconto + 60 giorni) un acconto pari all'ammontare d'imposta presumibilmente dovuto (☞ cifra 4.3).

## 4.3 Termine di pagamento

L'importo d'imposta indicato nel rendiconto IVA deve essere pagato entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di rendiconto (art. 86 cpv. 1 LIVA). Se non è possibile rispettare il termine, in casi eccezionali l'AFC vi concederà una proroga. Le richieste di proroga vanno presentate online sul nostro sito o inviate per posta e devono indicare il vostro numero IVA e/o il vostro numero di riferimento. Vi rendiamo attenti al fatto che la concessione di una proroga non sospende la scadenza legale; in caso di pagamento tardivo, è comunque dovuto senza diffida un interesse moratorio. I versamenti devono essere effettuati sul conto postale 30-37-5 (IBAN CH60 0900 0000 3000 0037 5) e devono indicare il vostro numero IVA e il vostro numero di riferimento come pure il trimestre o semestre interessato.

### Panoramica dei termini d'inoltro dei rendiconti e di pagamento

Metodo effettivo/ Metodo delle aliquote forfetarie		Metodo delle aliquote saldo	
Periodo di rendiconto	Termine d'inoltro dei rendiconti e di pagamento	Periodo di rendiconto	Termine d'inoltro dei rendiconti e di pagamento
1° trimestre	30.5.		
2° trimestre	30.8.	1° semestre	30.8.
3° trimestre	30.11.		
4° trimestre	28.2./29.2.	2° semestre	28.2./29.2.

## 5 Rendiconto IVA

### 5.1 Metodi di rendiconto

Esistono tre metodi di rendiconto:

#### 5.1.1 Metodo effettivo (art. 36 LIVA)

Di norma il rendiconto è allestito secondo il metodo effettivo. Il credito fiscale del periodo corrispondente si calcola deducendo l'imposta precedente dalla somma dell'imposta dovuta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, dell'imposta sull'acquisto e dell'imposta sull'importazione. Il periodo di rendiconto è di norma il trimestre civile.

☞ Vogliate attenervi parimenti alle condizioni e informazioni dettagliate dell'info IVA "Rendiconto e versamento dell'imposta".

#### 5.1.2 Metodo delle aliquote saldo (art. 37 LIVA e 77–96 OIVA)

Il metodo delle aliquote saldo è stato ideato per le piccole e medie imprese. Le aliquote saldo (AS) sono aliquote settoriali che considerano in modo forfetario l'imposta precedente complessiva. Nel rendiconto IVA le AS fungono da moltiplicatori: occorre quindi dichiarare il totale della cifra d'affari imponibile comprensiva di IVA e, per il calcolo dell'IVA, moltiplicarlo per l'AS.



L'applicazione del metodo delle aliquote saldo semplifica notevolmente il lavoro amministrativo per la contabilità e il rendiconto IVA. Non è necessario determinare l'imposta precedente e l'IVA è conteggiata **solo semestralmente anziché trimestralmente**.

☞ Per ulteriori dettagli vedi l'info IVA "Aliquote saldo".

#### 5.1.3 Metodo delle aliquote forfetarie (art. 37 cpv. 5 LIVA e art. 97–100 OIVA)

Il metodo delle aliquote forfetarie può essere applicato dai servizi autonomi di collettività pubbliche assoggettati all'imposta, istituzioni analoghe tipo ospedali o scuole di carattere privato, nonché da associazioni e fondazioni. Le aliquote forfetarie (AF) sono aliquote settoriali che considerano in modo forfetario l'imposta precedente complessiva. Nel rendiconto IVA le AF fungono da moltiplicatori: occorre quindi dichiarare il totale della cifra d'affari imponibile comprensiva di IVA e, per il calcolo dell'IVA, moltiplicarlo per l'AF.



L'applicazione del metodo delle aliquote forfetarie semplifica notevolmente il lavoro amministrativo per la contabilità e il rendiconto IVA. Non è necessario determinare l'imposta precedente e l'IVA è conteggiata **trimestralmente**.

☞ Per ulteriori dettagli vedi l'info IVA "Aliquote forfetarie".

## 5.2

### Sistemi di rendiconto

Esistono due sistemi di rendiconto:

- In caso di rendiconto secondo le **controprestazioni convenute** (art. 39 cpv. 1 LIVA), il contribuente dichiara la controprestazione nel periodo di rendiconto in cui ha fatturato le prestazioni ai propri clienti. Alla stessa stregua, egli può dedurre l'imposta precedente nel periodo di rendiconto in cui ha ricevuto la fattura dal fornitore o prestatore di servizi (art. 40 cpv. 1 LIVA).
- In caso di rendiconto secondo le **controprestazioni ricevute** (art. 39 cpv. 2 LIVA), il debito fiscale sorge invece nel momento in cui il contribuente riceve effettivamente la controprestazione. Il diritto alla deduzione dell'imposta precedente sorge al momento del pagamento (art. 40 cpv. 2 LIVA). Questo sistema di rendiconto è possibile anche nei casi in cui viene tenuta una contabilità debitori.




Il sistema di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute è condizionato alla richiesta d'autorizzazione all'AFC.

- ☞ Il sistema di rendiconto scelto deve essere mantenuto per almeno un periodo fiscale (art. 39 cpv. 3 LIVA).
- ☞ In caso di passaggio dal rendiconto secondo le prestazioni ricevute al rendiconto secondo le prestazioni convenute e viceversa occorre osservare gli articoli 106 e 107 OIVA.

### 5.3 Periodo fiscale e periodo di rendiconto

Il periodo fiscale corrisponde all'anno civile nel corso del quale è riscossa l'imposta (art. 34–35 LIVA).

Il periodo fiscale è suddiviso in più periodi di rendiconto. Il periodo di rendiconto è il periodo per il quale il contribuente è tenuto a conteggiare l'IVA con l'AFC. A dipendenza del metodo di rendiconto scelto (☞ cifra 5.1), il periodo di rendiconto è trimestrale (metodo effettivo e metodo delle aliquote forfetarie) o semestrale (metodo delle aliquote saldo).



In caso di regolare eccedenza dell'imposta precedente, su domanda del contribuente, l'AFC può autorizzare il periodo di rendiconto mensile (art. 35 cpv. 1 lett. c LIVA).

## 6 **Compilazione del modulo di rendiconto**

### 6.1 **A che cosa occorre prestare particolare attenzione nella compilazione del modulo di rendiconto?**

Per assicurare un trattamento ottimale ed efficiente del vostro rendiconto IVA vi invitiamo a osservare quanto segue:

- fate attenzione a dichiarare solo importi concernenti il periodo di rendiconto interessato (☞ cifra 5.3);
- trasmettete soltanto il modulo originale, poiché lo stesso è provvisto di un codice a barre che semplifica notevolmente il corretto rilevamento da parte dell'AFC;
- verificate il rendiconto IVA allo scopo di individuare eventuali errori di calcolo o di compilazione;
- presentate soltanto gli allegati menzionati sul modulo di rendiconto o richiesti espressamente dall'AFC;
- non dimenticate di indicare sul modulo di rendiconto IVA il luogo e la data, il nome e il numero di telefono della persona competente per il rendiconto IVA, nonché di apporre la firma legale;

☞ per ulteriori dettagli vedi la seguente cifra 8 così come la lista di controllo nell'allegato alla cifra 10 della presente info IVA.

### 6.2 **Correzioni dei rendiconti inoltrati**

Per le correzioni di singoli rendiconti mensili, trimestrali o semestrali durante il periodo fiscale occorre utilizzare il **rendiconto di correzione**. Gli appositi moduli sono scaricabili dal nostro sito internet.

Se vengono constatate lacune durante l'elaborazione dei conti annuali, queste devono essere corrette mediante la **riconciliazione annuale**. Gli appositi moduli sono scaricabili dal nostro sito internet, che indica anche il numero di conto dell'AFC.

Le lacune riscontrate in seguito possono essere ancora corrette fintanto che i periodi fiscali in questione non sono passati in giudicato o prescritti.

6.3

Metodo effettivo - modulo tipo

**Q0X / 20XX**

**Modulo tipo**  
**Metodo effettivo**

B

	Cifra	Cifra d'affari CHF	Cifra d'affari CHF					
<b>I. CIFRA D'AFFARI</b> (i citati articoli si riferiscono alla legge federale del 12 giugno 2009 sull'IVA) Totale delle controprestazioni convenute o ricevute (art. 39), incluse quelle inerenti a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all'estero Controprestazioni contenute nella cifra 200 conseguite con prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione si è optato in virtù dell'art. 22 <b>Deduzioni:</b> Prestazioni esenti dall'imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari istituzionali e persone beneficiarie (art. 107 cpv. 1 lett. a) Prestazioni all'estero Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche il modulo n. 764) Prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell'art. 22 Diminuzioni della controprestazione Diversi (ad.es. valore del terreno).....	200 205 220 221 + 225 + 230 + 235 + 280 +	<b>Pagina 8</b> 2'000'000.00 200'000.00 400'000.00 100'000.00 180'000.00 300'000.00 20'000.00	<b>Pagina 8</b> <b>Pagina 9</b> <b>Pagina 9</b> <b>Pagina 9</b> <b>Pagina 10</b> Totale cifre 220-280 1'000'000.00					
<b>Cifra d'affari imponibile complessiva</b> (cifra 200, dedotta la cifra 289)	299		1'000'000.00					
<b>II. CALCOLO DELL'IMPOSTA</b>								
Aliquota	Prestazioni CHF dal 01.01.2011		Imposta CHF / cts. dal 01.01.2011		Prestazioni CHF fino al 31.12.2010		Imposta CHF / cts. fino al 31.12.2010	
normale 301	450'000.00	+	36'000.00	8.0%	300	+	0.00	7.6%
ridotta 311	420'000.00	+	10'500.00	2.5%	310	+	0.00	2.4%
speciale per alloggio 341	130'000.00	+	4'940.00	3.8%	340	+	0.00	3.6%
Imposta sull'acquisto 381	60'000.00	+	4'800.00		380	+	0.00	
<b>Totale dell'imposta dovuta</b> (cifre 300-381)								56'240.00
Imposta precedente su costi del materiale e prestazioni di servizi					400		24'000.00	
Imposta precedente su investimenti e altri costi d'esercizio					405 +		12'000.00	
Sgravio fiscale successivo (art. 32; vogliate p.f. allegare una distinta dettagliata)					410 +		4'000.00	
Correzioni dell'imposta precedente: doppia utilizzazione (art. 30), consumo proprio (art. 31)					415 -		2'000.00	
Riduzioni della deduzione dell'imposta precedente: non controprestazioni come sussidi, tasse turistiche (art. 33 cpv. 2)					420 -		1'000.00	
<b>Importo da versare all'Amministrazione federale delle contribuzioni</b>					500			19'240.00
<b>Credito del contribuente</b>					510			
III. ALTRI FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI (art. 18 cpv. 2)		Cifra	Cifra CHF					
Sussidi, tasse turistiche incassate da uffici turistici, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici d'acqua (lett. a-c)	<b>Pagina 13</b>	900	50'000.00					
Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d-l)	<b>Pagina 13</b>	910	75'000.00					

Le indicazioni delle pagine si riferiscono all'info IVA 15 „Rendiconto e versamento dell'imposta“  
([www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch) / [webcode: d\\_03250\\_it](http://webcode: d_03250_it)).

L\_MWST Nr. 555 eff / 01.13
Webcode: d\_04711\_1



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV  
Administration fédérale des contributions AFC  
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC  
Administrazziun federala da taglia AFT

Hauptabteilung Mehrwertsteuer  
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée  
Division principale dell'imposta sul valore aggiunto  
Divisiun principala da la taglia sin la plivalità

Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern

## Metodo effettivo



### Cifra 200

Totale delle cifre d'affari realizzate, **includere** quelle esenti ed escluse dall'imposta (cifre 220–280), ma **senza** l'imposta sull'acquisto (cifra 381) e **senza** le cosiddette non controprestazioni (cifre 900 e 910).



### Cifra 205

Cifre d'affari realizzate con prestazioni per la cui imposizione si è optato, che devono essere dichiarate anche nella cifra 200. Si tratta unicamente di un campo d'informazione per l'AFC.



### Cifra 289

Totale delle deduzioni sulla cifra d'affari riportate nelle cifre 220–280. Se si utilizza il campo della cifra 280 (Diversi), occorre redigere un testo.



### Cifra 299

Cifra d'affari totale (cifra 200) meno deduzioni sulla cifra d'affari (cifra 289); corrisponde al totale delle prestazioni imponibili. Il totale delle prestazioni delle cifre 300–341 deve corrispondere a quello della cifra 299.



### Cifra 381

L'imposta sull'acquisto non può essere inclusa nella cifra d'affari totale (cifra 200). Il relativo campo **non** va utilizzato per il totale delle prestazioni delle cifre 301, 311 o 341.



### Cifra 399

Totale di tutti gli importi d'imposta (inclusa l'imposta sull'acquisto calcolata).



### Cifra 479

Totale dell'imposta precedente deducibile delle cifre 400, 405 e 410 meno le cifre 415 e 420 (v. in proposito anche la seguente cifra 8 "Cosa si dimentica facilmente").



### Cifre 900 e 910

Questi flussi di mezzi finanziari (cosiddette non controprestazioni ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 LIVA) non possono essere inclusi nella cifra d'affari totale (cifra 200).



6.4

Metodo delle aliquote saldo - modulo tipo

Modulo tipo		SXX / 20XX	
Metodo delle aliquote saldo			
<p><b>I. CIFRA D'AFFARI</b> (i citati articoli si riferiscono alla legge federale del 12 giugno 2009 sull'IVA)</p> <p>Totale delle controprestazioni convenute o ricevute (art. 39), incluse quelle inerenti a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all'estero</p> <p><b>Deduzioni:</b> Prestazioni esenti dall'imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari istituzionali e persone beneficiarie (art. 107 cpv. 1 lett. a)</p> <p>Prestazioni all'estero</p> <p>Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche il modulo n. 764)</p> <p>Prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell'art. 22</p> <p>Diminuzioni della controprestazione</p> <p>Diversi (ad.es. valore del terreno).....</p> <p><b>Cifra d'affari imponibile complessiva</b> (cifra 200, dedotta la cifra 289)</p>		<p>Cifra</p> <p>Cifra d'affari CHF</p> <p>200</p> <p>220</p> <p>221 +</p> <p>225 +</p> <p>230 +</p> <p>235 +</p> <p>280 +</p> <p>299</p>	<p>Cifra d'affari CHF</p> <p>250'000.00</p> <p>Pagina 87</p> <p>75'000.00</p> <p>50'000.00</p> <p>25'000.00</p> <p>20'000.00</p> <p>5'000.00</p> <p>0.00</p> <p>175'000.00</p> <p>75'000.00</p> <p>Pagina 87</p> <p>Pagina 88</p> <p>Pagina 88</p> <p>Pagina 89</p> <p>Totale cifre 220-280</p> <p>289</p>
<p><b>II. CALCOLO DELL'IMPOSTA</b></p> <p>Prestazioni CHF dal 01.01.2011</p> <p>Imposta CHF / cts. dal 01.01.2011</p> <p>Prestazioni CHF fino al 31.12.2010</p> <p>Imposta CHF / cts. fino al 31.12.2010</p> <p>1<sup>a</sup> aliquota</p> <p>2<sup>a</sup> aliquota</p> <p>Imposta sull'acquisto</p> <p>Totale dell'imposta dovuta (cifre 320-381)</p> <p>Computo dell'imposta secondo il modulo n. 1050</p> <p>Computo dell'imposta secondo il modulo n. 1055</p> <p>Importo da versare all'Amministrazione federale delle contribuzioni</p> <p>Credito del contribuente</p>		<p>321</p> <p>331</p> <p>381</p> <p>320</p> <p>330</p> <p>380</p> <p>470</p> <p>471 +</p> <p>500</p> <p>510</p>	<p>45'000.00</p> <p>30'000.00</p> <p>15'000.00</p> <p>1'980.00</p> <p>180.00</p> <p>1'200.00</p> <p>4.4</p> <p>0.6</p> <p>8.0</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>3'360.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>3'360.00</p> <p>2'000.00</p> <p>1'500.00</p>

Le indicazioni delle pagine si riferiscono all'info IVA 12 „Aliquote saldo“ ([www.estv.admin.ch/webcode:d\\_03342\\_it](http://www.estv.admin.ch/webcode:d_03342_it)).

L\_MWST Nr. 555 sss / 01.13 Webcode: d\_04712\_it



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV  
Administration fédérale des contributions AFC  
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC  
Administrazion federala da taglia AFT

Hauptabteilung Mehrwertsteuer  
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée  
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto  
Divisun principala da la taglia sin la plivalta

Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern

## Metodo delle aliquote saldo



### Cifra 200

Totale delle cifre d'affari realizzate (**imposta compresa**), **incluse** quelle esenti ed escluse dall'imposta (cifre 220–280), ma **senza** l'imposta sull'acquisto (cifra 381) e **senza** le cosiddette non controprestazioni (cifre 900 e 910).



### Cifra 289

Totale delle deduzioni sulla cifra d'affari riportate nelle cifre 220–280. Se si utilizza il campo della cifra 280 (Diversi), occorre redigere un testo.



### Cifra 299

Cifra d'affari totale (cifra 200) meno deduzioni sulla cifra d'affari (cifra 289); corrisponde al totale delle prestazioni imponibili. Il totale delle prestazioni delle cifre 320–331 deve corrispondere a quello della cifra 299.



### Cifre 321 e 331

Aliquote saldo autorizzate dall'AFC (secondo dichiarazione d'adesione).

*Nell'esempio si sono ipotizzate le due aliquote saldo del 4,4 % e dello 0,6 %.  
L'imposta va calcolata con le aliquote d'imposta autorizzate.*



### Cifra 381

L'imposta sull'acquisto non può essere inclusa nella cifra d'affari totale (cifra 200). Il relativo campo **non** va utilizzato per il totale delle prestazioni dichiarate.



### Cifra 399

Totale di tutti gli importi d'imposta (inclusa l'imposta sull'acquisto calcolata).



### Cifra 479

Totale dell'imposta precedente deducibile, in relazione all'esportazione e alle prestazioni a beneficiari istituzionali o a persone beneficiarie (per l'applicazione v. modulo n. 1050; cifra 470) nonché al computo dell'imposta precedente fittizia in caso di rivendita di beni mobili usati e accertabili ad acquirenti sul territorio svizzero (per l'applicazione v. modulo n. 1055; cifra 471).



### Cifre 900 e 910

Questi flussi di mezzi finanziari (cosiddette non controprestazioni ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 LIVA) non possono essere inclusi nella cifra d'affari totale (cifra 200).

6.5

Metodo delle aliquote forfetarie - modulo tipo

## Modulo tipo

### Metodo delle aliquote forfetarie

**Q0X / 20XX**

B

**I. CIFRA D'AFFARI** (i citati articoli si riferiscono alla legge federale del 12 giugno 2009 sull'IVA)

Cifra	Cifra d'affari CHF	Cifra d'affari CHF
200	<b>Pagina 21</b>	400'000.00 <sup>1</sup>
220	75'000.00	<b>Pagina 21</b>
221 +	50'000.00	<b>Pagina 22</b>
225 +	25'000.00	<b>Pagina 22</b>
230 +	20'000.00	<b>Pagina 23</b>
235 +	5'000.00	<b>Pagina 23</b>
280 +	0.00	Totale cifre 220-280
		175'000.00 <sup>2</sup>
289		225'000.00 <sup>3</sup>

**Cifra d'affari imponibile complessiva** (cifra 200, dedotta la cifra 289)

**II. CALCOLO DELL'IMPOSTA**

Prestazioni CHF dal 01.01.2011	Imposta CHF / cts dal 01.01.2011	Prestazioni CHF fino al 31.12.2010	Imposta CHF / cts. fino al 31.12.2010
1 <sup>a</sup> aliquota 321	+	321	0.00
2 <sup>a</sup> aliquota 331	225'000.00	5'310.00	2.36
Imposta sull'acquisto 381	15'000.00	1'200.00	8.00
<b>Totale dell'imposta dovuta</b> (cifre 320-381)			<b>6'510.00</b> <sup>4</sup>
Computo dell'imposta secondo il modulo n. 1050		470	0.00
Computo dell'imposta secondo il modulo n. 1055		471 +	0.00
<b>Importo da versare all'Amministrazione federale delle contribuzioni</b>		500	6'510.00
<b>Credito del contribuente</b>		510	

**III. ALTRI FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI** (art. 18 cpv. 2)

900	60'000.00 <sup>8</sup>
910	1'500.00

**Le indicazioni delle pagine si riferiscono all'info IVA 13 „Aliquote forfetarie“ (www.estv.admin.ch / Webcode: d\_03361\_it).**

L\_MWST Nr. 555 pss / 01.13

Webcode: d\_04713\_it



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV  
Administration fédérale des contributions AFC  
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC  
Administraziun federala da taglia AFT

Hauptabteilung Mehrwertsteuer  
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée  
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto  
Divisun principala da la taglia sin la plivalta

Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern

## Metodo delle aliquote forfetarie



### Cifra 200

Totale delle cifre d'affari realizzate (**imposta compresa**), **incluse** quelle esenti ed escluse dall'imposta (cifre 220–280), ma **senza** l'imposta sull'acquisto (cifra 381) e **senza** le cosiddette non controprestazioni (cifre 900 e 910).



### Cifra 289

Totale delle deduzioni sulla cifra d'affari riportate nelle cifre 220–280. Se si utilizza il campo della cifra 280 (Diversi), occorre redigere un testo.



### Cifra 299

Cifra d'affari totale (cifra 200) meno deduzioni sulla cifra d'affari (cifra 289); corrisponde al totale delle prestazioni imponibili. Il totale delle prestazioni delle cifre 320–331 deve corrispondere a quello della cifra 299.



### Cifre 321 e 331 (vedi anche l'info IVA "Aliquote forfetarie")

Aliquote forfetarie autorizzate dall'AFC (secondo dichiarazione d'adesione).

*Nell'esempio si sono ipotizzate le seguenti cifre d'affari alle corrispondenti aliquote forfetarie autorizzate dall'AFC*

Cifra d'affari	AF	Importo d'imposta
CHF 45'000	4,4 %	CHF 1'980.00
CHF 150'000	2,1 %	CHF 3'150.00
CHF 30'000	0,6 %	CHF 180.00
CHF 225'000	2,36 %*	CHF 5'310.00

\* Se sono state autorizzate più di due aliquote forfetarie, occorre dichiarare nella cifra 331 l'aliquota media calcolata del 2,36% ( $5'310 : 225'000 \times 100$ ).



### Cifra 381

L'imposta sull'acquisto non può essere inclusa nella cifra d'affari totale (cifra 200). Il relativo campo **non** va utilizzato per il totale delle prestazioni dichiarate.



### Cifra 399

Totale di tutti gli importi d'imposta (inclusa l'imposta sull'acquisto calcolata). Si veda anche l'esempio di calcolo del punto 4.



### Cifra 479

Totale dell'imposta precedente deducibile, in relazione all'esportazione e alle prestazioni a beneficiari istituzionali o a persone beneficiarie (per l'applicazione v. modulo n. 1050; cifra 470) nonché al computo dell'imposta precedente fittizia in caso di rivendita di beni mobili usati e accertabili ad acquirenti sul territorio svizzero (per l'applicazione v. modulo n. 1055; cifra 471).



### Cifre 900 e 910

Questi flussi di mezzi finanziari (cosiddette non controprestazioni ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 LIVA) non possono essere inclusi nella cifra d'affari totale (cifra 200).

## 7

### 7.1 **Contabilità** **Generalità sull'obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti secondo il diritto delle obbligazioni**

**Devono tenere la contabilità** e presentare i conti ai sensi dell'articolo 957 capoverso 1 CO le **imprese individuali** e società di persone con una **cifra d'affari annua di almeno 500 000 franchi** nell'ultimo esercizio nonché le **persone giuridiche**.

La contabilità costituisce la base della presentazione dei conti. Registra le operazioni e gli altri eventi necessari per esporre la situazione patrimoniale e finanziaria nonché i risultati d'esercizio dell'impresa.

#### 7.1.1 **Contabilità semplificata**

I contribuenti che possono applicare la **contabilità semplificata** (p. es **imprese individuali e società di persone** con una **cifra d'affari annua inferiore a CHF 500 000 franchi** nell'ultimo esercizio o **associazioni e fondazioni che non hanno l'obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio**) devono tenere soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio (art. 957 cpv. 2 CO). I principi della tenuta regolare dei conti ai sensi dell'articolo 957a capoverso 2 CO si applicano però anche alle imprese che tengono soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite.

Dal profilo dell'IVA, occorre garantire che la contabilità delle entrate e delle uscite sia tenuta in maniera completa, senza lacune e fedele. I contribuenti che possono applicare la contabilità semplificata secondo il diritto delle obbligazioni devono inoltre osservare le indicazioni dell'articolo 128 capoverso 1 lettera b OIVA.

#### 7.2 **Conservazione e tenuta dei libri di commercio**

I libri e i documenti contabili, come pure la relazione sulla gestione, il conto annuale (composto di un bilancio, un conto economico e, all'occorrenza, di un allegato) e il rapporto di revisione devono essere conservati per **10 anni** (art. 958f cpv. 1 CO).

La relazione sulla gestione e il rapporto di revisione devono essere conservati per scritto e firmati. I libri e i documenti contabili possono essere conservati su supporto cartaceo, elettronico o in forma analogo, sempreché possano essere resi leggibili in ogni momento.

I **documenti commerciali** riguardanti **beni immobili** vanno conservati per **20 anni** in conformità dell'articolo 70 capoverso 3 in relazione con l'articolo 42 LIVA (p. es. fatture di fornitori, rendiconti IVA, contratti di compravendita, riassunti di costi di costruzione o piani di costruzione).

☞ Per ulteriori informazioni in materia di tenuta della contabilità e di conservazione di documenti vedi l'info IVA "Contabilità e fatturazione". Per dettagli relativi alla contabilità "semplificata" vedi le spiegazioni contenute nell'info IVA concernente la prassi "Nuovo diritto contabile; contabilità semplificata e limitata in relazione all'IVA".

## 8 Che cosa si dimentica facilmente?

### 8.1 Consumo proprio (correzione della deduzione dell'imposta precedente) e quote private

**Metodo effettivo:** il consumo proprio per gli indipendenti (correzione della deduzione dell'imposta precedente alla cifra 415 del rendiconto IVA) rispettivamente le quote private per le persone giuridiche (dichiarazione quale cifra d'affari alla cifra 200) devono essere conteggiati almeno una volta all'anno.

**Metodo delle aliquote saldo:** il consumo proprio (correzione della deduzione dell'imposta precedente) è considerato compensato per il titolare di un'impresa individuale; le persone giuridiche dichiarano le quote private almeno una volta all'anno (dichiarazione quale cifra d'affari alla cifra 200 del rendiconto IVA).

☞ Ulteriori informazioni concernenti la correzione della deduzione dell'imposta precedente per consumo proprio e le quote private sono illustrati nell'info IVA "Quote private".

### 8.2 Correzioni e/o riduzioni della deduzione dell'imposta precedente in caso di metodo di rendiconto effettivo

I costi sostenuti per generare cifre d'affari escluse dall'imposta o destinate a scopi privati non legittimano la deduzione dell'imposta precedente.

In caso di doppia utilizzazione (art. 30 LIVA; prestazioni destinate sia a scopi imponibili, sia a scopi esclusi dall'imposta o privati), il contribuente deve correggere, alla cifra 415 del suo rendiconto, l'imposta precedente proporzionalmente all'utilizzazione. Se le prestazioni acquisite sono utilizzate principalmente per scopi imponibili, è possibile **correggere la deduzione dell'imposta precedente** una volta all'anno, di regola alla fine del periodo fiscale.

Alcuni flussi di mezzi finanziari non considerati controprestazioni in mancanza di prestazione (cosiddette non controprestazioni; art. 18 cpv. 2 lett. a–c LIVA), comportano una **riduzione** proporzionale **della deduzione dell'imposta precedente** (art. 33 cpv. 2 LIVA in relazione con l'art. 75 OIVA), che dev'essere dichiarata alla cifra 420 del rendiconto almeno una volta all'anno.

- ☞ Ulteriori informazioni sulla correzione o riduzione della deduzione dell'imposta precedente e sulla qualifica fiscale delle non controprestazioni figurano nelle info IVA "Oggetto dell'imposta", "Deduzione dell'imposta precedente e correzioni della deduzione dell'imposta precedente" e "Sussidi e doni".

### 8.3 Sgravio fiscale successivo

Se alla ricezione della prestazione non era stato possibile dedurre l'imposta precedente (p. es. poiché l'impresa non era ancora assoggettata), è possibile procedere allo sgravio fiscale successivo (art. 32 LIVA).

Ciò permette per esempio di dedurre successivamente le imposte precedenti gravanti su materiale, merci, mezzi d'esercizio e di produzione, immobili o prestazioni di servizi, qualora siano adempite le relative condizioni.

Lo sgravio fiscale successivo va dichiarato alla cifra 410 del rendiconto IVA. Al relativo modulo vanno allegati una distinta dettagliata e giustificativi.

- ☞ Per ulteriori informazioni in materia di sgravio fiscale successivo vedi l'info IVA "Modifiche d'utilizzazione".

## Definizioni importanti

<b>Territorio svizzero</b>	Svizzera + Principato del Liechtenstein + Comune di Büsingen (Germania) (art. 3 lett. a LIVA); nelle valli di Samnaun e Sampuoir la LIVA si applica tuttavia soltanto alle prestazioni di servizi (art. 4 cpv. 1 LIVA). Soggiacciono pure all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le forniture di beni mobili a Campione d'Italia.
<b>Prestazione</b>	Termine sovraordinato (peronimo) che ingloba sia le forniture sia le prestazioni di servizi (art. 3 lett. c LIVA)
<b>Fornitura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasferimento del potere di disporre economicamente di un bene in nome proprio</li> <li>• Consegna di un bene sul quale sono stati eseguiti lavori</li> <li>• Messa a disposizione di un bene per l'uso o il godimento (art. 3 lett. d LIVA)</li> </ul>
<b>Prestazione di servizi</b>	Ogni prestazione che non costituisce una fornitura (art. 3 lett. e LIVA).
<b>Controprestazione</b>	Valore patrimoniale che il destinatario, o un terzo in sua vece, impiega per ottenere in cambio una prestazione; costituisce la base di calcolo dell'imposta (art. 3 lett. f e 24 cpv. 1 LIVA).
<b>Imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero</b>	IVA sulle prestazioni effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione (art. 18 cpv. 1 LIVA).
<b>Prestazione esente dall'imposta</b>	Una prestazione è esente dall'imposta se, pur essendo di per sé imponibile, l'imposta non è dovuta, ad esempio perché i beni sono esportati (art. 23 LIVA). Le prestazioni esenti dall'imposta danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente.
<b>Prestazione esclusa dall'imposta</b>	Una prestazione esclusa dall'imposta non è imponibile (art. 21 LIVA) ma non dà nemmeno diritto alla deduzione dell'imposta precedente.
<b>Imposta sull'acquisto</b>	IVA dovuta sull'acquisto di prestazioni di servizi e di alcune specifiche forniture di imprese con sede all'estero (art. 45–49 LIVA). Di principio, il contribuente è legittimato a dedurla a titolo d'imposta precedente.
<b>Imposta sull'importazione</b>	IVA che l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) riscuote all'importazione di beni (art. 50–64 LIVA). Di principio, il contribuente è legittimato a dedurla a titolo d'imposta precedente.
<b>Opzione</b>	Imposizione volontaria di prestazioni escluse dall'imposta allo scopo, ad esempio, di far valere la deduzione dell'imposta precedente (art. 22 LIVA).
<b>Consumo proprio (correzione della deduzione dell'imposta precedente)</b>	Imposizione del prelevamento (durevole o temporaneo) dall'impresa di beni o prestazioni di servizi sgravati dell'imposta precedente (art. 31 LIVA)



## Nuovi contribuenti

<b>Sgravio fiscale successivo (correzione della deduzione dell'imposta precedente)</b>	Lo sgravio fiscale successivo è applicabile se i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente si verificano solo successivamente (art. 32 LIVA). <i>Esempio: un computer è utilizzato dapprima per un'attività esclusa dall'imposta; un anno più tardi è utilizzato nell'ambito aziendale imponibile.</i>
<b>Doppia utilizzazione (correzione della deduzione dell'imposta precedente)</b>	Beni o prestazioni di servizi utilizzati sia per attività che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente, sia per attività non imprenditoriali o attività escluse dall'imposta (art. 30 LIVA).
<b>Imposta precedente (deduzione dell'imposta precedente)</b>	L'IVA fatturata al contribuente all'acquisto di forniture o prestazioni di servizi (= imposta precedente). L'imposta precedente può essere dedotta dalla propria imposta dovuta sulla cifra d'affari, proporzionalmente all'attività imponibile (= deduzione dell'imposta precedente; art. 28 LIVA).
<b>Deduzione dell'imposta precedente fittizia</b>	Il contribuente può dedurre un'imposta precedente fittizia se ha acquistato senza IVA un bene mobile usato e accertabile per fornirlo a un acquirente sul territorio svizzero (art. 28 cpv. 3 LIVA).

**Allegato****Lista di controllo per la compilazione del rendiconto**

	<b>LISTA DI CONTROLLO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.	Usò del modulo originale per il giusto periodo di rendiconto	<input type="checkbox"/>
2.	Dichiarazione di importi concernenti solo l'attuale periodo di rendiconto	<input type="checkbox"/>
3.	In caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, nessuna dichiarazione delle diminuzioni della controprestazione (ribassi, sconti ecc.; cifra 235)	<input type="checkbox"/>
4.	Aggiunta di un testo in caso di dichiarazione alla cifra 280	<input type="checkbox"/>
5.	La cifra d'affari imponibile complessiva dichiarata alla cifra 299 corrisponde al totale delle prestazioni determinanti per il calcolo dell'imposta (cifre 300–341)	<input type="checkbox"/>
6.	Inserimento delle prestazioni imponibili nella giusta colonna (a sinistra: prestazioni dal 1.1.2011; a destra: prestazioni fino al 31.12.2010)	<input type="checkbox"/>
7.	Prestazioni imponibili calcolate con l'aliquota d'imposta corretta	<input type="checkbox"/>
8.	Dichiarazione del consumo proprio	<input type="checkbox"/>
9.	Correzioni e riduzioni della deduzione dell'imposta precedente effettuate	<input type="checkbox"/>
10.	Dichiarazione nelle cifre 900 e 910	<input type="checkbox"/>
11.	Inserimento degli importi nelle cifre corrette	<input type="checkbox"/>
12.	Verifica del rendiconto in relazione a errori di calcolo	<input type="checkbox"/>
13.	Indicazioni delle persone di contatto e firma sul rendiconto	<input type="checkbox"/>

☞ Ulteriori informazioni sulla compilazione del rendiconto figurano pure nelle cifre 6.3–6.5 (rendiconti tipo) e nell'info IVA "Rendiconto e versamento dell'imposta".

## **Come raggiungerci**

### **Internet**

Sul nostro sito Internet [www.estv.admin.ch/mwst](http://www.estv.admin.ch/mwst) trovate le pubblicazioni IVA con le informazioni dettagliate su singoli temi e settori, ma anche moduli e ulteriori raggugli.

### **Posta elettronica**

Potete contattarci anche all'indirizzo e-mail [mwst.webteam@estv.admin.ch](mailto:mwst.webteam@estv.admin.ch). La vostra richiesta verrà subito inoltrata alla persona competente, la quale vi risponderà direttamente. Vi preghiamo di indicare in ogni richiesta scritta il vostro numero IVA e/o il vostro numero di riferimento, il vostro indirizzo e il numero di telefono al quale siete raggiungibili durante il giorno.

### **Posta**

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC  
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto  
Schwarztorstrasse 50  
3003 Berna

**Fax**      031 325 75 61

### **Contatti specializzati**

Desiderate ricevere informazioni telefoniche sull'iscrizione, sul rendiconto IVA o sui vostri pagamenti? Rivolgetevi agli specialisti della Divisione Riscossione, i cui dati figurano sulla conferma d'iscrizione.

Per le domande di natura giuridica è competente la Divisione Diritto. Le indicazioni sulle persone di contatto figurano sul sito [www.estv.admin.ch/mwst/org](http://www.estv.admin.ch/mwst/org).

Orari telefonici:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30.

**Gli indirizzi più importanti**

Sito Internet IVA	<a href="http://www.estv.admin.ch">www.estv.admin.ch</a>
E-Mail al servizio competente	<a href="http://www.estv.admin.ch">www.estv.admin.ch</a> / / contatto
Registro IDI	<a href="http://www.uid.admin.ch">www.uid.admin.ch</a>
Contatto	<a href="http://www.estv.admin.ch/mwst/org">www.estv.admin.ch/mwst/org</a>
Cambiamenti di indirizzo e nome	<a href="http://www.estv.admin.ch/mwst/dienstleistungen">www.estv.admin.ch/mwst/dienstleistungen</a>
Modulo per la richiesta di proroga	<a href="http://www.estv.admin.ch/mwst/dienstleistungen">www.estv.admin.ch/mwst/dienstleistungen</a>
Ordinazione dei moduli di rendiconto sostitutivi	<a href="http://www.estv.admin.ch/mwst/dienstleistungen">www.estv.admin.ch/mwst/dienstleistungen</a>
Rendiconto di correzione/riconciliazione annuale	<a href="http://www.estv.admin.ch/mwst/dienstleistungen">www.estv.admin.ch/mwst/dienstleistungen</a>
Pubblicazioni	<a href="http://www.estv.admin.ch/mwst/dokumentation">www.estv.admin.ch/mwst/dokumentation</a>
Ordinazione di pubblicazioni	<a href="http://www.bundespublikationen.admin.ch">www.bundespublikationen.admin.ch</a>
Ordinazione dell'attestazione della qualità di imprenditore	<a href="http://www.estv.admin.ch/mwst/dienstleistungen">www.estv.admin.ch/mwst/dienstleistungen</a>
Amministrazione federale delle dogane (AFD)	<a href="http://www.ezv.admin.ch">www.ezv.admin.ch</a>







## Competenze

L'**Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)** è competente per

- la riscossione dell'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero;
- la riscossione dell'imposta sull'acquisto di prestazioni eseguite da imprese con sede all'estero.

L'**Amministrazione federale delle dogane (AFD)** è competente per

- la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni.

*Le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti.*

### **Potete raggiungere la Divisione principale IVA come segue:**

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni  
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto  
Schwarztorstrasse 50  
3003 Berna

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: [mwst.webteam@estv.admin.ch](mailto:mwst.webteam@estv.admin.ch)  
*Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e, se disponibile, il vostro N.IVA.*

### **Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:**

- in forma elettronica tramite internet:  
[www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch) (Webcode: d\_05011\_it)

- in forma cartacea: **Ufficio federale delle costruzioni  
e della logistica UFCL  
Distribuzione pubblicazioni  
Stampati IVA  
3003 Berna**

[www.bundespublikationen.admin.ch](http://www.bundespublikationen.admin.ch)